

25892.15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Merone	Presidente
Dott. Domenico	Chindemi	Consigliere
Dott. Liana	Zoso	Consigliere
Dott. Ernestino	Bruschetta	Consigliere rel.
Dott. Lucio	Napolitano	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29064/10 proposto da:

DS, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 44, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Antonangeli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea Petracchia, giusta delega a margine del controricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*;

Oggetto

Registro. Accertamento.
Benefici c.d. prima casa.
Trasferimento residenza oltre il
termine. Acquisto in regime di
comunione legale.
Residenza di uno dei coniugi.

R.G.N. 29064/10

Cron. 25892

Rep.

Ud. 19/11/15

3516
2015

Luigi Antonangeli



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 143/10/10 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara, depositata il 3 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 143/10/10 depositata il 3 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara, rigettato il ricorso proposto da DS , confermava la decisione n. 222/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che aveva respinto il ricorso della medesima contribuente avverso l'avviso di liquidazione n. X con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva revocato pro quota il beneficio cosiddetto <<prima casa>> relativamente all'acquisto da parte della ridetta contribuente e del marito <<in regime di comunione di beni>> di un'abitazione in Sant'Angelo.

La CTR dava innanzitutto atto che il marito era al momento dell'acquisto già residente in Sant'Angelo, mentre invece la contribuente aveva preso la residenza

Ernestino Bruschetta



dopo diciotto mesi. La CTR riteneva perciò che la contribuente non potesse usufruire pro quota del beneficio e ciò in quanto l'art. 1, Nota II bis, Parte Prima, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 condizionava il riconoscimento dell'agevolazione al tempestivo trasferimento della residenza nel Comune dell'abitazione acquistata.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il terzo motivo di ricorso, logicamente preliminare, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Art. 360 n. 5 c.p.c.: violazione di legge: art. 144, 177 c.c., art. 1 nota II bis della tariffa Parte I^a allegata al d.p.r. 26.4.86 n. 131>>, nella sostanza deducendo la sufficienza della residenza del marito <<in regime di comunione legale>> al momento dell'acquisto e che pertanto l'agevolazione avrebbe dovuto essere riconosciuta integralmente e non soltanto pro quota a favore del marito.

Il motivo è fondato.

La Corte ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale <<il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare, occorre precisare che i coniugi non sono

Luigi Burlini



tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta "non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost., assegna alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia>> (Cass. sez. trib. n. 16355 del 2013; Cass. sez. trib. n. 2109 del 2009; in passato, invece, v. per es. Cass. sez. trib. n. 8463 del 2001, per l'affermazione del diritto *pro quota* all'agevolazione a favore del solo coniuge residente).

Giustiz. Pres. 1/2



2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso.
4. Nel segnalato mutamento di orientamento di giurisprudenza, debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo il merito, accoglie il ricorso della contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Enrico Burchetta

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 23 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA